



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 18, comma 4, in cui si prevede che *“Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa”*;

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, tra cui quella apportata dall'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che il sistema delle università statali, per l'anno 2025, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa ai ricercatori universitari cessati dal servizio nell'anno precedente e pari al 75 per cento di quella relativa al restante personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”* e in particolare gli articoli



Il Ministro dell'università e della ricerca

4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna istituzione universitaria;

VISTO in particolare l'articolo 7 del predetto d. lgs. n. 49/2012, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, il quale prevede al comma 6 che tali disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente validità triennale;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante *“Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

VISTO l'articolo 18, comma 4 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inserito dall'articolo 19, comma 1, lett. d-bis), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, contenente *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, e in particolare l'articolo 14 *“Disposizioni in materia di università e ricerca”* che ha apportato modifiche all'articolo 24 della legge n. 240/2010;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 maggio 2018, n. 353, con il quale sono stabiliti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 giugno 2021, n. 738, con il quale sono stabiliti i parametri e le modalità di attestazione della significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 19, comma 1 lettera d-bis della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 187 del 6 agosto 2021 *“Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023”* e in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, che recita quanto segue: *“La programmazione del personale di cui al comma 1 persegue e si conforma ai seguenti indirizzi:*

[...]

c) realizzare una composizione dell'organico di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, non inferiore al 10 per cento dei professori di prima e seconda fascia, con l'obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio”.

- l'articolo 2, comma 4, che recita quanto segue: *“In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui al comma 2, lettera c) è prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facoltà assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026”.*

- l'articolo 2, comma 5, che recita quanto segue: *“In caso di mancato rispetto nel triennio 2021-2023 del parametro di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010, come modificato*



Il Ministro dell'università e della ricerca

dall'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è prevista una penalizzazione, pari al 10 per cento, a valere sulle assegnazioni annue delle facoltà assunzionali dell'Ateneo relative al triennio 2024-2026”.

CONSIDERATO che le modifiche apportate all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ad opera dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, hanno superato la tipologia di ricercatore di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), senza prevedere una figura ad essa equiparabile, rendendo inapplicabile al triennio 2021-2023 la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2025, concernente gli “Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2024-2026” e in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) che recita quanto segue: “Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, per il triennio 2024-2026, si prevede che:

a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente”;

- l'articolo 3, comma 2, che dispone “Le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, di cui all'art. 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere, nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi previste”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che gli Atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1, dove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del richiamato d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento;

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato d.P.C.M. 27 novembre 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale le somme derivanti dall'applicazione del comma 825 della medesima legge sono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

VISTA la circolare del 7 aprile 2025, n. 8, del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, in base alla quale il versamento di cui all'articolo 1, comma 834, della richiamata legge n. 207/2024 è effettuato dal Ministero dell'università e della ricerca;

CONSIDERATO che tale versamento viene effettuato a valere sulle assegnazioni relative alla quota base del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla richiamata legge n. 537/1993 per l'anno 2025;

VISTA la necessità di definire per l'anno 2025 l'importo di detto versamento per il sistema universitario e per ciascun Ateneo;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 7 agosto 2025, n. 595, recante i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2025;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e in particolare l'articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, lett. a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATO che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2024, concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il valore del coefficiente stipendiale di 1 punto organico, è pari a euro 123.517,59;

VISTA la necessità di definire per l'anno 2025 i criteri e il conseguente contingente delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in ultimo quella apportata dall'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l'attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2025.
2. La rispettiva attribuzione e il relativo utilizzo sono disposti ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
3. Ai fini dell'attribuzione del contingente di spesa di cui al comma 2, il calcolo delle economie da cessazioni e degli oneri conseguenti alle nuove assunzioni e ai passaggi di qualifica ad esse equiparati è effettuato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.
4. Ai sensi del citato d.P.C.M. 27 novembre 2024 con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, i cui parametri e le modalità di attuazione sono stati definiti dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 25 giugno 2021, n. 738 come stabilito dall'art. 18, comma 4-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono procedere nei dodici mesi successivi alla deliberazione degli organi accademici, ad assunzioni di personale ad eccezione delle ipotesi ivi previste.

Articolo 2

(Assegnazione quota punti organico 2025 a ciascuna Istituzione Universitaria)

1. Ad ogni istituzione universitaria statale sono attribuiti i punti organico 2025 indicati nella Tabella 1 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri e con riferimento ai valori riportati al 31 dicembre 2024:
 - a. alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2024 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
 - b. alle restanti Università:
 - I. è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2024 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;
 - II. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 50% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2024 per i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, e del 25% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2024 per il restante personale a tempo indeterminato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per



Il Ministro dell'università e della ricerca

- fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2024;
- c. alle Università che nel triennio 2021-2023 non hanno rispettato il parametro di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, è applicata una penalizzazione, proporzionale alla distanza dal predetto parametro nel limite del 10 per cento dei punti organico calcolati ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
- d. i punti organico derivanti dall'applicazione della lettera c) sono attribuiti a tutti gli atenei di cui alla lettera b) in proporzione ai punti organico attribuiti in applicazione delle precedenti lettere b) e c).

Articolo 3 (Utilizzo delle risorse assegnate)

1. I punti organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2 sono utilizzabili rispettivamente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per le Istituzioni universitarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto le assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, laddove consentite a norma del decreto-legge n. 36/2022, come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, continuano a non essere sottoposte a limitazioni da turn over e pertanto non incidono sui punti organico assegnati.
3. L'utilizzo dei punti organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 49/2012, e dal provvedimento di attuazione, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge n. 240/2010.
4. Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità da quanto previsto dal presente decreto si applica l'articolo 3, comma 7, del d.P.C.M. del 27 novembre 2024.

Articolo 4 (Attuazione dell'articolo 1, co. 834, legge 207/2024)

1. Il versamento dovuto all'Erario ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è quantificato nella misura del 25% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2024 per il personale a tempo indeterminato, con esclusione dei ricercatori, ed è calcolato sulla base del costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, come indicato in premessa.
2. Il versamento di cui al comma 1 a carico di ciascun Ateneo è indicato nella Tabella 2, allegata al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale, e viene effettuato a valere sulle assegnazioni relative alla quota base del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla richiamata legge n. 537/1993 per l'anno 2025.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini